

COMUNE DI VALDUGGIA
(PROVINCIA DI VERCELLI)
C.F e P. IVA 00328710025



UFFICIO TECNICO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: RASINO Geom. Giovanni

DETERMINAZIONE N. 86 del 03/11/2025

OGGETTO:

“DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDO DIRETTO ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL DLGS N. 36/2023 S.M.I. – R.D.O. MEPA N. 5705814/2025 - INCARICO ALL’OPERATORE ECONOMICO AIMONE STEFANO CORRENTE IN VALDUGGIA, LARGO RESEGOTTI 4/2 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PRESSO VIE CENTRO DEL PAESE - CODICE CUP: C97H25001320004 – CODICE CIG: B8E6C47AA6.”

L’anno duemilaventicinque del mese di novembre del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 01 dicembre 2004, con cui sono stati individuati i Responsabili dei Servizi, nonché Decreto Sindacale n. 01/2013 s.m.i.;

DATO ATTO

he il sottoscritto Responsabile del Servizio e RUP del procedimento di che trattasi non si trova in una situazione di conflitto di interessi come da dichiarazione di seguito :

Il sottoscritto RASINO Geom. Giovanni, nato a Pomigliano D'Arco (NA) il 22 luglio 1971, in qualità di R.U.P. della procedura di cui in oggetto,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., - consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ed edotto delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato D.P.R. sopra citato – quanto segue:

- 1) Di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del comma 2 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013 nonché del vigente Codice di Comportamento del **Comune di Valduggia** a cui si rimanda;
- 2) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni preclusive allo svolgimento della funzione sopra descritta e assegnata dall'Ente;
- 3) Di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero in una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne immediata notizia al Dirigente di riferimento e all'Amministrazione Comunale, astenendosi quindi dalla funzione assegnata.

SI DA' ATTO CHE I DATI SOPRA RIPORTATI SONO ACQUISITI ESCLUSIVAMENTE AL FINE DELLA PREVENZIONE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSI E SARANNO TRATTATI SOLO PER TALE SCOPO. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI

PREMESSO che questo Comune con deliberazione C.C. n. 21 del 26 ottobre 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la nota di aggiornamento di Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024-2026;

PREMESSO che questo Comune con deliberazione C.C. n. 24 del 18 dicembre 2024, esecutiva ai sensi di legge ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P. 2025/2027), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30.01.2025;

- l'art. 107 d.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) disciplina le competenze dei Responsabili del Servizio ed in particolare il comma 2 secondo il quale *“spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”*;

DATO ATTO CHE

- ex art. 17 d.lgs. 36/2023 *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- altresì, ex art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 la determinazione del responsabile del procedimento deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ex art. 48 d.lgs. n. 36/2023 *“l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro”*
- ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 *“l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- ex art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari *“per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente*

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”;

PREMESSO

- Che questo Ente, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, intende procedere con interventi di manutenzione straordinaria lungo la strada comunale del centro paese, Largo Resegotti , in quanto sono state riscontrate delle rotture ai sottoservizi di competenza comunale, in particolare alla rete fognaria a servizio dell'edificio Casa Spagna oltre che alcuni pozzetti stradali danneggiati e opere accessorie pertinenti alla strada, così come risultante dalla documentazione in atti di questo Ente a cui si rimanda. Occorre pertanto intervenire celermente al fine di evitare rischi per la sicurezza stradale;
- **Che questo Ente è dotato al momento di n. 1 operaio cantoniere addetto alla manutenzione e viabilità, per l'estensione territoriale e le caratteristiche morfologiche del Comune rendono indispensabile procedere all'affidamento dei lavori/servizi tecnici manutentivi specifici di cui sopra a Ditte specializzate che siano dotate di specifica attrezzature, personale e mezzi a ciò deputati;**
- Che è quindi, volontà del Comune di Valduggia procedere all'affidamento diretto dei lavori di che trattasi, per quel che qui più rileva, in forza dell'art. 50 comma 1 lett. A) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;
- Che la scelta della modalità procedurale da seguire è indirizzata verso **una procedura di affidamento diretto** per l'esecuzione dei lavori in questione, di importo inferiore ad Euro 5.000,00 IVA compresa come risulta da preventivo in atti, da affidare a singola Ditta (rispettando così anche la ratio del nuovo Codice Appalti che incentiva l'affidamento a Ditte medio/piccole anche tramite suddivisioni in lotti) che garantiscano un'immediata reperibilità e capacità di intervento sul territorio;
- Che è stato richiesto quindi all'operatore economico **AIMONE STEFANO corrente in Valduggia, Largo Resegotti 4/2**, attraverso piattaforma acquistinrete PA - MEPA – **R.D.O. n. 5705814/2025** apposita richiesta/conferma di preventivo / offerta , **importo presunto Euro 3.934,43** ed oltre IVA 22% che si è reso disponibile immediatamente all'esecuzione dei lavori in questione e come risultante dal preventivo in estratto:
 - Assistenza scavi per urgenti interventi di riparazione lungo Via Gaudenzio Ferrari, angolo CASA Spagna
 - Ripristino e sistemazione pozzetti
 - Assistenza e varie
 - A corpo Euro 4.800,00 IVA 22% compresa.

DATO ATTO che l'operatore economico selezionato ha già ricevuto incarichi da parte dell'Amministrazione Comunale e pertanto a tal proposito si segnala:

- **Che al fine di procedere con i lavori si è ritenuto di derogare al principio di rotazione contrattando direttamente con l'operatore economico AIMONE Stefano e per le seguenti motivazioni: è stato accuratamente eseguito il precedente contratto, la prestazione resa è nel complesso qualitativamente regolare nel rispetto delle pattuizioni concordate, ed inoltre tenuto conto della struttura del mercato locale si è ritenuto quindi di procedere con richiesta al medesimo operatore economico di preventivo/offerta, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., dando inoltre atto**

che il complessivo dei LAVORI di manutenzione strade ANNO 2025 (escludendosi gli investimenti) - non supera l'importo di Euro 150.000,00 (di cui al citato art. 50 comma 1 lett. A) D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.);

- **Che l'importo oggetto di affidamento risulta essere di importo NETTO inferiore ad Euro 5.000,00 (comma 4 art. 49 D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.);**

DATO ATTO

- che il Titolare del Trattamento Dati si sensi ed agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) è individuato nel Sindaco;
- che il Comune di Valduggia ha conferito incarico per il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP), il Dott. Zeno Moretti, con Studio in Oleggio, Via Grizza n.18/A;
- che la raccolta dei dati presupposta, connessa e conseguente alla presente Determinazione è effettuata esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento e selezione nonché per le attività ad essa correlate e conseguenti;
- che il trattamento dei dati avverrà con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- che l'eventuale trattamento di dati giudiziari verrà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali;
- che l'operatore economico affidatario dell'incarico di cui alla presente Determinazione assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo, assumendosi ogni responsabilità in merito;
- che in particolare, il trattamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 GDPR:
 - Liceità, correttezza e trasparenza;
 - Limitazione della finalità;
 - Minimizzazione dei dati;
 - Esattezza;
 - Limitazione alla conservazione;
 - Integrità e riservatezza;
- che l'affidatario si impegna comunque a rispettare (assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di illegittima gestione e trattamento dei dati) i seguenti obblighi:

“Con l'accettazione del presente affidamento e conseguente sottoscrizione del relativo contratto, le parti (committente e fornitore), in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'affidamento, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo. Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura. In ogni caso l'Ente Comune di Valduggia, accettando il presente incarico, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Titolare, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati

relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto stesso e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Poiché, in relazione all'esecuzione del presente affidamento, verranno affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la committente risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/ 2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/ 2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;*
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/ 2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;*
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;*
- nel trasmettere al Titolare, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì al Titolare tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;*
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali,*

impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

- nel trasmettere al Responsabile dell' Titolare l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs 196/2003;

- dell'attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 del c.c.;

- nel consentire all'Ente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

- che quanto sopra indicato in ambito di GDPR verrà regolamentato e gestito anche in base al Regolamento Comunale di Attuazione del Regolamento UE 2016/679 adottato con Atto Commissariale n.23 del 27/04/2018 con i poteri del Consiglio Comunale;

RILEVATO

- che il Comune di Valduggia intende quindi, procedere all'affidamento alla sopra citata Ditta in relazione ai lavori di che trattasi;
- che, nella fattispecie che ci occupa si ribadisce, per quanto occorrer possa, ricorrono tutte le motivazioni ed i presupposti per l'immediato affidamento diretto alla Ditta in parola (che si è resa immediatamente disponibile);
- che la sopra citata Ditta rispetta i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 52 del D. Lgs. n.36/2023 e le caratteristiche tecniche, economiche e professionali in relazione al servizio in parola e come da dichiarazioni in atti (contratti di importo inferiore ad Euro 40.000,00);
- che si ritiene sufficiente ed idoneo, così come del resto previsto nel D. Lgs. n. 36/2023 art. 18, formalizzare il relativo contratto, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche a mezzo posta elettronica certificata;
- che dato il modico valore dell'impegno si ritiene di poter procedere con l'adozione di un unico atto che integri in sé le caratteristiche ed i contenuti della determinazione a contrarre;
- **Dalla documentazione in atti a sistema MEPA – R.D.O. n. 5705814/2025, si rileva che l'operatore economico ha presentato e sottoscritto i seguenti documenti;**
 - 1) D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo);
 - 2) Patto di Integrità;
 - 3) Proposta offerta preventivo;
 - 4) Tracciabilità flussi finanziari;

ACCERTATO che il codice **CUP dell'intervento de quo risulta essere: C97H25001320004** ed il codice **CIG** assegnato all'operatore economico **AIMONE STEFANO** risulta essere il seguente: **B8E6C47AA6;**

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATO il DURC in atti, REGOLARE, rilasciato dagli Enti competenti in data 29 settembre 2025, ed avente validità fino al giorno 27 gennaio 2026;

RICHIAMATA la verifica positiva sul portale INFOCAMERE relativamente all'operatore economico selezionato;

DATO ATTO comunque che, a prescindere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 comma 1 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., per gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 si procede sulla base delle attestazioni / dichiarazioni dell'operatore economico (D.G.U.E.), procedendo

poi successivamente *ex post* alle verifiche di Legge, con sorteggio a campione e secondo i regolamenti dell'Ente (a prescindere le verifiche vengono comunque effettuate attraverso il sistema F.V.O.E. 2.0 di ANAC);

VISTI

- il D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;
- il D.Lgs.n. 267/00 s.m.i.;
- le Linee Guida ANAC;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) Di incaricare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. A) del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. tramite **AFFIDO DIRETTO**, l'operatore economico **AIMONE STEFANO** corrente in Valduggia, Largo Resegotti 4/2, per l'esecuzione dei **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PRESSO VIE CENTRO DEL PAESE - CODICE CUP: C97H25001320004 - CODICE CIG: B8E6C47AA6**, importo affidamento Euro 3.934,43 oltre ad IVA 22% , complessivi Euro 4.800,00 e sulla base dell'offerta inviata dall'operatore economico e come in premessa evidenziato e che qui integralmente si richiama e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (rif. MEPA – acquistinretePA n. 5705814/2025);

2) Di dare atto che la spesa di **Euro 4.800,00** (IVA 22% COMPRESA), trova imputazione come di seguito:

- **ANNO 2025** – Euro 4.800,00 - Nel piano dei conti finanziario integrato U.2.02.01.09.012, della Missione 10, Programma 05 del Bilancio di previsione 2025 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 in conto competenza, ex 8230/6/1;

3) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari risultano i seguenti codici:

- **CODICE CUP: C97H25001320004 - CODICE CIG: B8E6C47AA6**

4) Di dare atto che l'operatore economico selezionato risulta essere in regola con il DURC di Legge;

5) Di dare atto di quanto contenuto negli artt. 3 e seguenti della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 circa la tracciabilità dei flussi finanziari, che l'operatore economico **AIMONE STEFANO** si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, restando inteso che in caso contrario i contratti tra le parti sono da intendersi nulli ai sensi di Legge;

6) Di inoltrare copia della presente all'operatore economico incaricato **AIMONE STEFANO**;

7) Di dare atto che **si ritiene sufficiente ed idoneo formalizzare il contratto tra le parti mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2023 Art. 18, richiamando a tal proposito il preventivo in atti con l'elenco dettagliato dei costi orari del servizio e le relative condizioni, CONTRATTO SOSTITUIBILE CON DOCUMENTAZIONE A SISTEMA MEPA - ACQUISTIINRETEPA**;

8) Di rimandare ad una successiva fase l'avvio di eventuali ulteriori controlli sull'operatore economico selezionato, giusti i disposti di cui all'art. 52 comma 1 D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. (trattandosi di affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00), dando atto che si procederà comunque con i formali controlli attraverso il sistema F.V.O.E. 2.0 di ANAC;

9) Di prendere infine atto che il RUP, nell'ambito del lavoro/servizio de quo, risulta essere il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico Geom. RASINO Giovanni.

IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI AI SENSI DI LEGGE NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE ECONOMICO SELEZIONATO

- Di dare atto espressamente che il contratto (si richiama quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., (ora leggasi D.lgs. n. 36/2023) è regolato dalle seguenti specifiche clausole:
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti vi è la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - in caso di risoluzione, vi è l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto e comunque secondo quanto stabilito dal Capitolato d'Appalto;
- Che il Titolare del Trattamento Dati ai sensi ed agli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) è individuato nel Sindaco;

- Che la raccolta dei dati di cui alla presente Determinazione è effettuata esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento e selezione nonché per le attività ad essa correlate e conseguenti;
- Che il trattamento dei dati avverrà con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità predette e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;
- Che l'eventuale trattamento di dati giudiziari verrà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali;
- Che l'operatore economico affidatario assume la qualità di Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo, assumendosi ogni responsabilità in merito;
- Che in particolare, il trattamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 GDPR:
 - Liceità, correttezza e trasparenza;
 - Limitazione della finalità;
 - Minimizzazione dei dati;
 - Esattezza;
 - Limitazione alla conservazione;
 - Integrità e riservatezza;
- Che l'affidatario si impegna comunque a rispettare (assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di illegittima gestione e trattamento dei dati) i seguenti obblighi:

*"Con l'accettazione del presente affidamento e conseguente sottoscrizione del relativo contratto, le parti (committente e fornitore), in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'affidamento, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo. Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto e dei singoli **Ordinativi di Fornitura e/o servizi e/o lavori**. In ogni caso l'Ente, **Comune di Valduggia**, accettando il presente incarico, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al Titolare, da parte del **Fornitore/Esecutore**, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto stesso e dei singoli **Ordinativi di Fornitura e/o servizi e/o lavori** ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.*

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

*Poiché, in relazione all'esecuzione del presente affidamento, verranno affidati al **Fornitore/Esecutore** trattamenti di dati personali di cui la committente risulta titolare, il **Fornitore/Esecutore** stesso è da ritenersi designato quale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:*

- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- nel trasmettere al Titolare, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì al Titolare tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel trasmettere al Responsabile del Titolare l'attestazione della conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. 196/2003;
- dell'attestare di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 del c.c.;
- nel consentire all'Ente, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
- Che quanto sopra indicato in ambito di GDPR verrà regolamentato e gestito anche in base al Regolamento Comunale di Attuazione del Regolamento UE 2016/679 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale.

PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTO (D.LGS. N. 36/2023 S.M.I.)

Art. 122. (Risoluzione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Valduggia. Responsabile Procedimento: RASINO GIOVANNI (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'[articolo 120](#);
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'[articolo 120, comma 1, lettere b\) e c\)](#), superamento delle soglie di cui al [comma 2 del predetto articolo 120](#) e, con riferimento alle modificazioni di cui all'[articolo 120, comma 3](#), superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'[articolo 94, comma 1](#), e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'[articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#).

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al [Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro](#).

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'[allegato II.14](#). All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'[articolo 124, comma 2](#), primo periodo.

7. L'[allegato II.14](#) disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'[articolo 106](#), pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 123. (Recesso)

1. Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'[articolo 11 dell'allegato II.14](#).

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. L'[allegato II.14](#) disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 124. (Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'[articolo 122](#) o di recesso dal contratto ai sensi dell'[articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

3. Per gli appalti di lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applica, in deroga ai commi 1 e 2, l'[articolo 216, commi 2 e 3](#).

4. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'[articolo 18, comma 2](#); in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procede ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'[articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](#), si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma 4, ai sensi dell'[articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019](#).

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'[articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Art. 126. (Penali e premi di accelerazione)

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Valduggia. Responsabile Procedimento: RASINO GIOVANNI (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo *(0,3 per mille e l'1 per mille)* **compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il Responsabile del Servizio
F.to: RASINO Geom. Giovanni

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Valduggia, lì 03/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Scandolera dott. Eusebio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale Dott. Regis Milano
Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, dal giorno 11/11/2025 al giorno 26/11/2025 e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale

Valduggia, lì 11/11/2025

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Regis Milano Michele